

Sentenza Tar Umbria su Daspo per fumogeno derby Perugia-Ternana.txt
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto da -OMISSIS-,
rappresentato e difeso dall'avvocato Micaela Nicito, con domicilio eletto presso
lo studio dell'avv. Monica Nicito in Perugia, via Campo di Marte, 19;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Perugia, in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura
distrettuale dello Stato di Perugia, domiciliata in Perugia, via degli Uffici,
14;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento di "Daspo" protocollato al n. -OMISSIS- emesso dal Questore di
Perugia in data -OMISSIS-.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della
Questura di Perugia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno -OMISSIS-la dott.ssa Daniela
Carrarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

1. Il sig. -OMISSIS- ha chiesto l'annullamento previa sospensiva dell'efficacia
del provvedimento di "DASPO" prot. -OMISSIS-, emesso dal Questore di Perugia in
data -OMISSIS-, notificato il successivo -OMISSIS-, recante "divieto,
immediatamente esecutivo di accesso ai luoghi in cui si svolgono tutte le

Sentenza Tar Umbria su Daspo per fumogeno derby Perugia-Ternana.txt
manifestazioni sportive di calcio di coppa Italia, coppe internazionali, campionato ed amichevoli alle quali partecipano squadre di calcio militanti in campionati professionistici e dilettantistici regolarmente iscritte alla F.I.G.C.; tutte le competizioni ufficiali ed amichevoli delle rispettive nazionali italiane, nonché a tenere ad una distanza di 400 metri, da due ore prima a due ore dopo il termine dell'incontro di calcio, dai luoghi antistanti gli stadi in occasione delle partite cui partecipano le predette squadre, dalle stazioni ferroviarie interessate all'arrivo e partenza dei convogli delle tifoserie in occasione dei citati incontri; dai piazzali adibiti alla partenza, arrivo e sosta degli autoveicoli adibiti al trasporto delle tifoserie medesime e delle squadre di calcio, dai luoghi di allenamento, compresi i luoghi di ritiro, arrivo e partenza della squadra di calcio del Perugia per la durata di due anni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento".

Riferisce il ricorrente che il provvedimento impugnato è stato emanato a seguito di fatti accaduti nel corso del primo tempo dell'incontro di calcio -OMISSIS- disputato in data -OMISSIS- presso lo stadio -OMISSIS- ed è motivato con riferimento all'accensione di un artificio pirico. Il sig. -OMISSIS- è stato identificato, a seguito dell'attività di indagine della locale DIGOS, quale responsabile dell'episodio e segnalato all'autorità giudiziaria per il reato previsto dall'art 6 bis e 6 ter della l. n. 401 del 1989. Nel provvedimento è dato atto che per motivi di necessità ed urgenza, non si procedeva a dare all'interessato avviso dell'avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 ed 8 della l. 7 agosto 1990 n. 24. La richiesta di accesso agli atti presentata nell'interesse del sig. -OMISSIS- in data -OMISSIS-, è stata rigettata ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Interno del 10 maggio 1994 n. 415 "Categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità".

Nel ricorso sono dedotte le seguenti censure:

- i. violazione dell'art. 6 della l. n. 401 del 1989 ed eccesso di potere per difetto di presupposto per l'applicazione della misura di prevenzione impugnata;
- ii. violazione degli artt. 3, 7 e 10 della l. n. 241 del 1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento che l'amministrazione avrebbe giustificato con motivazione solo apparente e comunque inidonea a rendere conto dell'esistenza di effettive ragioni di urgenza;
- iii. violazione degli artt. 3 e 10 della l. n. 241 del 1990 e del principio di gradualità della sanzione, nella specie applicata in misura asseritamente sproporzionata alla gravità dei fatti, alla pericolosità del soggetto ed all'esigenze di tutela perseguite in concreto;
- iv. violazione dell'art. 6, 1 comma, della l. n. 401 del 1989 in quanto il provvedimento impugnato sarebbe del tutto generico in ordine all'indicazione specifica dei luoghi a cui il ricorrente non può accedere, in violazione ai principi di specificità e legalità;
- v. violazione degli artt. 3 e 10 della l. n. 241 del 1990 e del principio di

Sentenza Tar Umbria su Daspo per fumogeno derby Perugia-Ternana.txt
gradualità della sanzione, nella specie applicata in misura asseritamene
sproporzionata sotto il profilo dell'eccessiva estensione spaziale del divieto.

2. Si è costituita la Questura di Perugia unitamente al Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, chiedendo il rigetto delle avverse pretese. In particolare, la difesa erariale ricostruisce i fatti documentati dalla Polizia scientifica sottolineando che il ricorrente è stato ripreso nell'atto di accendere e cingere un fumogeno, successivamente spento; si evidenzia che la sola accensione e utilizzo dell'artificio pirico all'interno di uno stadio, anche se in un contesto in cui non vi sono stati incidenti, costituisce una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone presenti e che tale gesto avrebbe potuto innalzare i toni e generare la reazione della tifoseria avversaria. Rileva, inoltre, che il soggetto intimato è stato oggetto in passato di segnalazioni per violazione di domicilio e guida sotto l'effetto di alcool; questo ne dimostrerebbe la maggiore pericolosità. Ricordando l'elevata discrezionalità che connota il potere del questore in considerazione delle finalità di pubblica sicurezza, la difesa erariale evidenzia che la durata biennale del divieto sarebbe in linea con provvedimenti per casi analoghi emessi in passato dal Questore. Anche in merito all'individuazione dei luoghi interdetti si contesta l'addebito relativo all'indeterminatezza affermando che il provvedimento, in linea con i precedenti, ha una formulazione ampia ma non generica. La mancata comunicazione dell'avvio del procedimento è, infine, giustificata dall'estrema celerità del procedimento dettata dalla necessità di intervenire prima delle successive partite.

3. Con ordinanza n. -OMISSIS-il Collegio, considerata la concomitanza con il periodo estivo di sospensione delle competizioni calcistiche nazionali, e considerato, altresì, il necessario bilanciamento tra le esigenze di pubblica sicurezza e la limitazione della libertà di circolazione e della libertà personale del ricorrente, ha ritenuto che le esigenze cautelari, ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm., potessero essere adeguatamente soddisfatte mediante la sollecita definizione del merito, fissandone la trattazione all'udienza pubblica del -OMISSIS-.

4. Non sono state depositate memorie in vista dell'udienza pubblica.

5. All'udienza pubblica del -OMISSIS-, uditi per le parti i difensori, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. È materia del contendere la legittimità del provvedimento di DASPO emanato dal Questore della provincia di Perugia nei confronti dell'odierno ricorrente a seguito dell'episodio richiamato in fatto.

2. Con il primo motivo di diritto, si lamenta la violazione dell'art. 6 della l. n. 401 del 1989 e l'eccesso di potere per difetto di presupposto per l'applicazione della misura di prevenzione impugnata. Secondo il ricorrente la condotta ascritta al sig. -OMISSIS-, consistente nella mera accensione di un artificio pirico, sarebbe estranea al perimetro applicativo previsto dall'art. 6 bis, comma 1, l. 401 del 1989 che - nel sanzionare la condotta di chi nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive lanci o utilizzi razzi, bengala,

Sentenza Tar Umbria su Daspo per fumogeno derby Perugia-Ternana.txt
fuochi artificiali o altri strumenti per l'emissione di fumo - richiede espressamente che la suddetta condotta crei un pericolo per le persone.

Il motivo è infondato. L'art. 6, comma 1, della l. n. 401 del 1989, prevede che "[n]ei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui ... all'articolo 6 bis, commi 1 e 2, e all'articolo 6 ter, della presente legge, ... ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime...". Dal dato testuale emerge, pertanto, che anche la mera denuncia per i reati di cui agli artt. 6 bis e 6 ter della legge citata integra il presupposto per l'applicazione del c.d. DASPO.

Del resto anche la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l'art. 6, comma 1, l. 13 dicembre 1989 n. 401, configura diverse ipotesi alternative, per cui "il Questore può emettere il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (DASPO) nei caso in cui il destinatario:

a) sia stato denunciato o condannato anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui agli artt. 4 commi 1 e 2, l. 18 aprile 1975, n. 110, 5, l. 22 maggio 1975, n. 152, 2 comma 2, d.l. 26 aprile 1993 n. 122, convertito, con modificazioni, dalla l. 25 giugno 1993, n. 205, 6 bis, commi 1 e 2, e 6 ter, cit. l. n. 401 del 1989;

b) abbia partecipato attivamente ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive;

c) abbia incitato, inneggiato o indotto alla violenza, in occasione o a causa di manifestazioni sportive;

d) abbia tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse" (TAR Marche, Ancona, sez. I, 21 novembre 2014, n. 962).

Dagli atti di causa emerge che è stata trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia l'informativa ex art. 347 cod. proc. pen. a carico dell'odierno ricorrente relativa ai reati artt. 6 bis e 6 ter della legge citata; ai sensi dell'art. 6, l. n. 401 del 1989, pertanto, la mera denuncia per uno di tali reati giustifica l'adozione del provvedimento. Va, inoltre, evidenziato che mentre la creazione di un concreto pericolo per le persone è espressamente richiesta per il configurarsi della fattispecie di cui all'art. 6 bis della legge citata, tale circostanza non è prevista dal successivo art. 6 ter, che punisce il mero possesso nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive e nelle immediate adiacenze, di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile.

3. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, con il quale parte

Sentenza Tar Umbria su Daspo per fumogeno derby Perugia-Ternana.txt
ricorrente si duole della violazione degli artt. 3, 7 e 10 della l. n. 241 del 1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, che l'amministrazione avrebbe giustificato con motivazione solo apparente e comunque inidonea a rendere conto dell'esistenza di effettive ragioni di urgenza. I motivi di necessità ed urgenza dovuti all'attività calcistica in corso, richiamati dall'Amministrazione nel provvedimento impugnato, sono suffragati dalla estrema celerità del procedimento in esame - l'episodio contestato risale al -OMISSIS-, il provvedimento gravato è del -OMISSIS-, notificato il giorno successivo - correlata all'esigenza di scongiurare la partecipazione ai successivi eventi sportivi, già calendarizzati a pochi giorni di distanza. La celerità con la quale è stato portato a termine il procedimento comprova l'urgente necessità di evitare il ripetersi di analoghi episodi e di impedire la reiterazione dei comportamenti vietati, di fronte alle quali la tutela degli interessi del destinatario e la garanzia della partecipazione appaiono decisamente recessivi (TAR Umbria, 27 febbraio 2013, n. 111; TAR Campania, Salerno, sez. I, 26 marzo 2007, n. 300; Cass. pen. sez. III, 7 aprile 2005, n. 21405).

Secondo la costante giurisprudenza del TAR adito, il provvedimento che inibisce l'accesso agli stadi e ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche, disposto ai sensi dell'articolo 6, della legge n. 401 del 1989, mirando alla più efficace tutela dell'ordine pubblico e ad evitare la reiterazione dei comportamento vietati, non deve necessariamente essere preceduto dall'avviso di avvio del procedimento (TAR Umbria, 27 febbraio 2013, n. 111; Id., 18 giugno 2010, n. 379; Id. 10 novembre 2006, n. 552; Id. 6 dicembre 2005, n. 529; si veda anche TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 9 febbraio 2018, n. 324; TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 23 marzo 2016, n. 343). E', in ogni caso, sufficiente che sia menzionata la ragione di urgenza per cui è omessa la garanzia partecipativa, come è avvenuto nella specie, ove si dà specificamente atto che "per motivi di necessità e urgenza dovuti all'attività calcistica in corso, non si è ritenuto di dover dare avviso di avvio del procedimento" (TAR Umbria 21 giugno 2011, n. 173; cfr. TAR Emilia Romagna, Parma, sez. I, 22 febbraio 2012, n. 111; TAR Lazio, Roma, sez. I, 5 dicembre 2011, n. 9547; C.d.S., sez. VI, 8 giugno 2009 n. 3468). L'onere dell'amministrazione di informare tempestivamente il prevenuto dell'avvio del procedimento volto ad adottare la misura interdittiva denominata DASPO, non essendo ammissibile il protrarsi di accertamenti e attività istruttorie inaudita altera parte (C.d.S., sez. I, parere 29 maggio 2012 n. 2603), non è sostenibile alla luce dell'urgenza connessa al succedersi delle manifestazioni sportive calendarizzate nel campionato che rappresentano occasione di scontro fra tifoserie e all'esigenza di garantire l'ordine pubblico evitando la possibilità di scontri e violenze sulle persone e sulle cose (C.d.S., sez. VI, 2 maggio 2011 n. 2569; Id. 8 giugno 2009 n. 3468).

4. Appare, invece, meritevole di accoglimento, nei termini di seguito specificati, il terzo motivo di gravame, che può essere trattato unitamente al quinto.

Parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 3 e 10 della l. n. 241 del 1990 e del principio di gradualità della sanzione, nella specie applicata in misura asseritamente sproporzionata alla gravità dei fatti, alla pericolosità del soggetto ed all'esigenze di tutela perseguite in concreto; nel ricorso si afferma che un'analisi della effettiva pericolosità del soggetto avrebbe dovuto

Sentenza Tar Umbria su Daspo per fumogeno derby Perugia-Ternana.txt
condurre al limite all'applicazione del minimo previsto dalla legge. Allo stesso modo, si lamenta l'eccessiva estensione spaziale del divieto imposto.

Deve essere considerato che la condotta ha avuto, da quanto emerge dagli atti, una durata estremamente limitata, pari ad un solo minuto; inoltre, nell'atto impugnato non si riportano le specifiche circostanze che sostanzierebbero l'asserita incitazione alla violenza, ed anche nel resoconto della Polizia versato in atti non si fa riferimento a frasi violente o altri gesti idonei ad incitare alla violenza.

Ritiene il Collegio che, ferma restando la discrezionalità dell'Amministrazione nella valutazione delle circostanze oggettive documentate ai fini della determinazione temporale della misura interdittiva, vada rivalutata la durata temporale del divieto imposto, attualmente fissata in due anni, tenuto conto della lieve entità del comportamento e in ragione della eccessiva afflittività della misura, considerando la combinazione di durata temporale e estensione territoriale del divieto stesso.

5. Per quanto attiene, infine, alla lamentata violazione dell'art. 6, 1 comma, della l. n. 401 del 1989, e dei principi di specificità e legalità, motivata con riferimento alla genericità del provvedimento impugnato in ordine all'indicazione specifica dei luoghi a cui il ricorrente non può accedere, il Collegio ritiene di dover respingere la censura.

Nel provvedimento, si fa divieto di accedere a tutti i luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive calcistiche di Coppa Italia, Coppe Internazionali, Campionato e amichevoli alle quali partecipano squadre di calcio militanti in campionati nazionali e professionistici e dilettantistici regolarmente iscritte alla F.I.G.C. nonché a tutti i luoghi in cui si svolgono le competizioni ufficiali ed amichevoli delle rispettive nazionali italiane. Il divieto è esteso ai luoghi antistanti gli stadi in occasione delle partite disputate fra le predette compagini, le stazioni ferroviarie interessate agli arrivi ed alle partenze dei convogli delle tifoserie, in occasione dei citati incontri, i piazzali adibiti alla partenza, arrivo e sosta degli autoveicoli che trasportino le tifoserie medesime.

Su casi analoghi nei quali si censurava l'eccessiva estensione e/o indeterminatezza spaziale di provvedimenti assimilabili questo Tribunale amministrativo regionale ha già avuto modo di rilevare che, seppur nella sua ampiezza, l'ordine impartito è comunque determinato; si tratta "dunque di una portata circoscritta (il riferimento è ai luoghi limitrofi agli stadi, alle stazioni ferroviarie ed ai piazzali di raccolta dei tifosi), e comunque ragionevole, non indeterminata del provvedimento inibitorio, così garantendosi l'esigibilità del rispetto del relativo comando. E' pur vero che l'ambito del divieto è ampio, ma ciò è inevitabile in quanto il fondamento di razionalità del DASPO è proprio quello di salvaguardare il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive e di evitare che i soggetti coinvolti in un precedente episodio tornino a frequentare i luoghi ove esse hanno luogo, con possibile reiterazione dei comportamenti sanzionati" (TAR Umbria, 23 marzo 2016, n. 268).

D'altra parte la rapidità con cui circolano le informazioni relative agli eventi sportivi e la pubblicità che viene data tramite le stesse associazioni sportive

Sentenza Tar Umbria su Daspo per fumogeno derby Perugia-Ternana.txt
alle misure di polizia dirette a contenerne assembramenti che possano degenerare, separando i luoghi di raccolta delle tifoserie, pone il ricorrente in grado di informarsi tempestivamente dei luoghi interessati agli eventi ed alle attività collaterali e di adeguarsi al dettato precettivo dei provvedimenti (TAR Umbria, 27 febbraio 2013, n. 111).

6. Per quanto esposto, il ricorso deve essere accolto parzialmente, con il conseguente annullamento in parte qua del provvedimento gravato, ai fini della rivalutazione da parte dell'Amministrazione della durata del divieto imposto, alla luce delle considerazioni sopra riportate.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali, in ragione della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla in parte qua il provvedimento impugnato e ordina gli adempimenti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno -OMISSIS-con l'intervento dei magistrati:

Paolo Amovilli, Presidente FF

Enrico Mattei, Primo Referendario

Daniela Carrarelli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Daniela Carrarelli

IL PRESIDENTE
Paolo Amovilli

IL SEGRETARIO

Sentenza Tar Umbria su Daspo per fumogeno derby Perugia-Ternana.txt
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei
soggetti interessati nei termini indicati.